




Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit
Fondation pour la collaboration confédérale
Fondazione per la collaborazione confederale
Fundaziun per la collavuraziun federala



Superare le frontiere
Maturare esperienze
Acquisire conoscenze

Informazioni utili per il soggiorno in Svizzera



Indice

Introduzione	3
1. Entrata in Svizzera.....	3
2. Persone che non svolgono un'attività lucrativa	3
3. Permesso di dimora/Permesso di lavoro	3
3.1 Dimoranti temporanei per massimo 3 mesi	4
3.2 Permesso per dimoranti temporanei (L-UE/AELS).....	4
3.3 Permesso di dimora (B-UE/AELS)	4
3.4 Permesso di domicilio (C-UE/AELS).....	5
3.5 Permesso per frontalieri (G-UE/AELS).....	5
3.6 Permesso per tirocinanti (L-UE/AELS)	5
3.7 Permesso di dimora per studenti.....	5
4. Lavorare in Svizzera.....	6
5. Sicurezza sociale.....	6
5.1 Assicurazione malattie.....	6
5.2 Assicurazione contro gli infortuni.....	7
5.3 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI).....	7
5.4 Previdenza professionale	7
5.5 Assicurazione contro la disoccupazione.....	8
5.6 Assicurazione di responsabilità civile privata.....	8
5.7 Assicurazione della mobilia domestica	8
6. Rappresentanze estere in Svizzera/Rappresentanze svizzere all'estero	9

Introduzione

Grazie all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e ai protocolli, i cittadini dell'Unione europea possono trovare più facilmente un impiego e prendere dimora in Svizzera. Il diritto di libera circolazione delle persone viene completato da regolamenti sui limiti della prestazione di servizi, il reciproco riconoscimento dei diplomi professionali e il coordinamento dei sistemi di assicurazione sociale.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone e i protocolli integrativi si rivolgono a tutti i cittadini dei 27 Stati membri dell'Unione europea (titolari di un passaporto europeo) e dei paesi appartenenti all'AELS (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), inclusa la Svizzera.

In caso di provenienza da un Paese non appartenente all'Unione europea o all'AELS, invitiamo a consultare la pagina web dell'Ufficio federale della migrazione: www.bfm.admin.ch.

Nell'indice alla pagina seguente sono riportati tutti i temi che verranno trattati nel presente opuscolo informativo.

1. Entrata in Svizzera

Per entrare in Svizzera è necessario disporre di una carta d'identità, o di un passaporto, validi. Per lavoratori dipendenti distaccati che provengono da paesi non appartenenti all'Unione europea si richiede eventualmente il visto qualora non dispongano del permesso di dimora in nessuno degli Stati Schengen.

2. Persone che non svolgono un'attività lucrativa

Il diritto di ingresso e di soggiorno è garantito alle persone che dispongono di un'assicurazione malattie e di mezzi finanziari sufficienti. Per un periodo inferiore ai tre mesi (ad esempio nel caso dei turisti) non è necessario alcun permesso di dimora, richiesto invece se la sosta nel Paese dura più di tre mesi.

3. Permesso di dimora/Permesso di lavoro

I cittadini degli Stati UE-25/AELS non necessitano di alcun permesso di lavoro. Entro 14 giorni dall'entrata in Svizzera, e prima di ogni assunzione di impiego, i cittadini degli Stati UE-25/AELS devono presentarsi presso il proprio comune di domicilio e richiedere un permesso di dimora.

I cittadini bulgari e rumeni devono possedere un permesso di lavoro e di dimora.

Ulteriori ragguagli e informazioni sui permessi sono disponibili sul sito www.bfm.admin.ch.

3.1 Dimoranti temporanei per massimo 3 mesi

Nel caso di soggiorni della durata massima di tre mesi per anno civile, i cittadini dell'UE-25/AELS non sottostanno all'obbligo del permesso ma è prevista una procedura di notifica. Essi pertanto non necessitano di un permesso di lavoro o di dimora in Svizzera, qualora il rapporto di lavoro avviato abbia una durata massima di tre mesi. Il datore di lavoro, prima dell'inizio dell'attività, è tenuto a notificare il lavoratore via Internet presso l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.

Sottostanno all'obbligo di notificarsi sin dal primo giorno:

- i cittadini dell'UE-25/AELS con assunzione d'impiego presso un datore di lavoro in Svizzera
- i prestatori di servizio indipendenti cittadini dell'UE-25/AELS la cui ditta ha la propria sede sul territorio dell'UE-25/AELS e i lavoratori dipendenti distaccati da una ditta con sede sul territorio dell'UE-25/AELS che svolgono un'attività in uno dei settori seguenti
 - edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia
 - ristorazione
 - lavori di pulizia in aziende o a domicilio
 - servizio di sorveglianza e di sicurezza
 - commercio ambulante (deroga: i collaboratori di circhi e fiere sono tenuti a notificarsi solo a partire dall'ottavo giorno)
 - settore a luci rosse

Per Bulgaria e Romania valgono condizioni speciali.

3.2 Permesso per dimoranti temporanei (L-UE/AELS)

In caso di un soggiorno in Svizzera della durata fra i tre mesi e un anno viene rilasciato un permesso per dimoranti temporanei valido per il periodo del contratto di lavoro. Se verrà concluso un nuovo contratto di lavoro, il permesso di dimora potrà essere rinnovato.

3.3 Permesso di dimora (B-UE/AELS)

Il permesso ha una durata di validità di cinque anni. Esso viene rilasciato se gli interessati dimostrano di aver concluso un contratto di lavoro di almeno un anno o di durata indeterminata. Per Bulgaria e Romania è tuttora in vigore una regolamentazione transitoria.

3.4 Permesso di domicilio (C-UE/AELS)

Questo permesso viene normalmente rilasciato dopo una dimora regolare e ininterrotta in Svizzera di cinque (UE-15) o dieci anni (UE-10, Bulgaria/Romania). Il diritto di soggiorno è illimitato e non è vincolato a condizioni. Il rilascio del permesso di domicilio ai cittadini dell'UE/AELS è retto dalle disposizioni della LStr e degli Accordi di domicilio. L'Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l'UE non contiene disposizioni in merito al permesso di domicilio.

3.5 Permesso per frontalieri (G-UE/AELS)

Il permesso si limita alla durata del contratto di lavoro se esso è valido per un periodo inferiore a dodici mesi. Qualora sussista un contratto di lavoro di durata pari o superiore a un anno (o indeterminata), il permesso per transfrontalieri vale cinque anni. I transfrontalieri sono tenuti a rientrare almeno settimanalmente al loro domicilio.

3.6 Permesso per tirocinanti (L-UE/AELS)

I tirocinanti ricevono un permesso per dimoranti temporanei. La durata di validità del permesso si limita a un anno, ma in via eccezionale può essere prorogata di sei mesi. I tirocinanti sono persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni che, dopo aver terminato una formazione, effettuano un soggiorno lavorativo in Svizzera a scopo di perfezionamento professionale o linguistico. Per i tirocinanti vigono regole particolari stabilite in speciali accordi.

3.7 Permesso di dimora per studenti

Gli studenti devono dimostrare di disporre di un'assicurazione malattie e dei mezzi finanziari sufficienti per provvedere al proprio mantenimento. Essi inoltre attestano di recarsi in Svizzera principalmente per motivi di studio presso un istituto di formazione svizzero riconosciuto, dove sono immatricolati.

Gli studenti non possono lavorare più di 15 ore alla settimana. Oltre questo numero di ore, figureranno tra coloro che svolgono un'attività lucrativa, sottostando pertanto alle regole vigenti per tale categoria.

4. Lavorare in Svizzera

Chi desidera esercitare una professione regolamentata in Svizzera deve disporre di una qualifica professionale corrispondente. Se una professione non è regolamentata in Svizzera, è possibile esercitarla sul territorio elvetico anche se non si attesta alcuna formazione corrispondente. Di norma, per tutte le professioni regolamentate è necessario verificare l'equipollenza con i requisiti svizzeri. Qualora un diploma o una formazione conseguiti in uno Stato UE non soddisfino gli standard svizzeri, possono essere presentate ulteriori richieste (prova attitudinale o tirocinio di adattamento, prova dell'esperienza professionale).

Il punto di contatto per il riconoscimento dei diplomi presso l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT fornisce informazioni circa l'abilitazione a esercitare un'attività professionale in Svizzera: kontaktstelle@bbt.admin.ch.

Per informazioni sulla situazione del mercato del lavoro: <http://ec.europa.eu/eures>.

Ulteriori informazioni sul tema del lavoro sono disponibili presso la Segreteria di Stato dell'economia SECO: <http://www.seco.admin.ch/themen/00385/index.html?lang=it>.

5. Sicurezza sociale

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone non comporta alcuna uniformazione dei sistemi di sicurezza sociale, ma contribuisce a migliorarne il coordinamento. Lavoratori dipendenti e indipendenti sono soggetti al diritto di uno Stato anche se svolgono un'attività in Stati diversi. Le persone che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera sono tenute ad assicurarsi soltanto in Svizzera. Le persone con un'attività lucrativa in Svizzera e in altri Paesi contraenti sono tenute ad assicurarsi in Svizzera se vivono in questo Paese oppure se svolgono un'attività per conto di un datore di lavoro domiciliato in Svizzera, purché risiedano in uno Stato UE in cui non lavorano. Chi risiede in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa è soggetto, per tutte le assicurazioni, alle disposizioni svizzere sull'obbligo assicurativo.

Ulteriori informazioni sul tema della sicurezza sociale sono disponibili presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS: <http://www.bsv.admin.ch>.

5.1 Assicurazione malattie

Chi trasferisce il proprio domicilio lavorativo in Svizzera, entro tre mesi dall'inizio della sua attività professionale deve stipulare un'assicurazione medico-sanitaria di base presso una cassa malati svizzera, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute. Si può scegliere liberamente la cassa malati alla quale affiliarsi purché quest'ultima sia riconosciuta. Gli

assicuratori e l'Istituzione comune LAMal a Soletta forniscono informazioni più dettagliate in proposito: www.kvg.org.

5.2 Assicurazione contro gli infortuni

Le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera sono affiliate all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e, a partire da un determinato orario minimo di lavoro, anche contro gli infortuni non professionali. Parimenti, in caso di infortuni all'estero, l'anticipo di prestazioni viene fornito da un assicuratore dello Stato in cui si è verificato l'infortunio. Per informazioni più dettagliate si prega di rivolgersi alle compagnie assicuratrici competenti.

Assicurazione malattie e infortuni per gli studenti:

Gli studenti, i docenti delle scuole universitarie e i ricercatori che soggiornano temporaneamente nel Paese e che attestano una protezione assicurativa equivalente all'estero, possono presentare una domanda scritta motivata di "esenzione dall'obbligo di assicurazione".

5.3 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (AVS/AI)

Le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera devono versare i contributi calcolati sul proprio reddito da lavoro all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In caso di lavoratori dipendenti si prevede un'equa ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro (50% ciascuno). Per maggiori informazioni rivolgersi alle casse di compensazione AVS: www.ahv-iv.info.

Per gli studenti: gli studenti svizzeri e stranieri aventi domicilio civile in Svizzera devono pagare all'AVS, all'AI e alle IPG contributi ammontanti a 475 franchi all'anno (contributo minimo) a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento dei 20 anni. Gli studenti che esercitano un'attività lucrativa devono pagare contributi a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni. Gli studenti che, nell'anno civile in questione, hanno conseguito, mediante un'attività lucrativa o la percezione di IPG, un reddito sul quale sono stati versati contributi inferiori a 475 franchi (contributo minimo per il 2012), possono farsi conteggiare questi contributi, e versare poi unicamente la differenza fino a concorrenza del contributo minimo.

5.4 Previdenza professionale

Nell'ambito della previdenza professionale, le persone che arrivano in Svizzera da uno Stato dell'UE con l'intenzione di esercitarvi un'attività lucrativa dipendente devono versare contributi, assieme al proprio datore di lavoro, a partire da un determinato salario. Successivamente, riceveranno anche una rendita del 2° pilastro in aggiunta alla rendita AVS/AI. Per informazioni più dettagliate si prega di rivolgersi direttamente alle casse pensioni.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web dell'Associazione svizzera delle Istituzioni di previdenza: <http://www.asip.ch>.

5.5 Assicurazione contro la disoccupazione

Chiunque eserciti in Svizzera un'attività lucrativa dipendente è soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Essa ammonta al 70 o all'80 per cento dell'ultimo reddito percepito. Chi desidera ricevere prestazioni di disoccupazione deve recarsi presso l'ufficio di collocamento competente e scegliere una cassa di disoccupazione.

Per informazioni più dettagliate si prega di rivolgersi agli Uffici regionali di collocamento (URC) o alla cassa di disoccupazione: www.treffpunkt-arbeit.ch.

5.6 Assicurazione di responsabilità civile privata

L'assicurazione di responsabilità civile privata non è obbligatoria ma può essere utile, in quanto risponde dei danni causati a terze persone. Viene risarcito il valore attuale dell'oggetto, ossia il valore che poteva essergli attribuito al momento del danno e non il costo per sostituirlo con uno nuovo. Si raccomanda di stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità civile privata.

5.7 Assicurazione della mobilia domestica

La stipula di un'assicurazione per la mobilia domestica non è obbligatoria, ma si può prevedere una copertura per i danni causati agli oggetti domestici. Di norma viene assicurato il valore a nuovo dell'oggetto, ovvero l'importo necessario per riacquistarlo.

6. Rappresentanze estere in Svizzera/Rappresentanze svizzere all'estero

Per ulteriori o più specifiche informazioni si prega di rivolgersi alla rappresentanza del proprio Paese in Svizzera. Gli indirizzi sono disponibili al seguente link: http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/reprs/forrep.html#ContentPar_000100.

È anche possibile contattare le rappresentanze svizzere presenti nel proprio Paese: <http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/reprs/eur.html>.

Numerose altre pubblicazioni e informazioni utili sul tema vivere e lavorare in Svizzera sono disponibili sul sito:

<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/en/home/dokumentation/publikationen.html>

Le informazioni del presente opuscolo informativo sono prese principalmente dalla seguente pubblicazione: *Cittadine e cittadini dell'UE in Svizzera, Informazioni sulla libera circolazione delle persone*, DFAE/DFE, UFM, edito da SECO, Distribuzione pubblicazioni federali, Berna, 2011.